

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1952

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

(V. Stampato Camera n. 3968)

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 1989

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 600 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1989 al 1992 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare sull'Adriatico in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mar Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 1 può essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato. Dette convenzioni sono stipulate ed approvate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa, a seconda dei casi, con i Ministeri della marina mercantile, dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale», e, quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.